

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ALBO DI
AVVOCATI E PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DI RAPPRESENTANZA E
DIFESA IN GIUDIZIO DA PARTE DEL COMUNE DI MALETTO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 63 DEL 30.11.2024.

ART. 1 - PREMESSA

ART. 2 – ISTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ART. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

ART. 6 - MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

ART. 7 – PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

ART. 8 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI – CASI PARTICOLARI

ART. 9 - CONVENZIONE

ART. 10 – PRESTAZIONE PROFESSIONALE

ART. 11 - COMPENSI PER INCARICHI LEGALI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE

ART. 12 – ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE

ART. 13 - TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 14- ESECUZIONE DELLE SENTENZE

ART. 15 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 16- NORME DI RINVIO

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, predisposto, ai sensi degli artt. 13 e 56 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, oltre che dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buon andamento e trasparenza, disciplina:

a) Le modalità e i criteri per il conferimento incarichi ad avvocati esterni ai quali il Comune deve ricorrere, non disponendo di un'Avvocatura interna, per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi;

b) Le principali condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico di patrocinio legale. In conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti, l'art. 56 del d.lgs. n. 36/2023, ha annoverato, tra gli appalti esclusi dall'applicazione del Codice, gli appalti di servizi concernenti cinque tipologie di servizi legali, di cui alla lettera h): "Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali;

1. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art 1 della L 9 febbraio 1982 n 31 1.1 in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale

1.2 in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali

2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1 o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art 1 della L 9 febbraio 1982 n 31

3. servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai

4. servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali

5. altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri."

La riconducibilità del patrocinio legale tra i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice comporta il necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici, esplicitati negli artt. 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 5 dell'art. 13 Dlgs 36/2023. Per gli incarichi di patrocinio legale, dunque, si intendono gli incarichi di assistenza, difesa, rappresentanza in giudizio e domiciliazione, conferiti in occasione di ogni singola controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizi successivi, anche esecutivi e di ottemperanza e, così come specificato dall'art. 56 del D.Lgs 36/2023, incarichi di arbitrato e di conciliazione, consulenza legale, altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

ART. 2 – ISTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni ed al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è istituito apposito elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio stragiudiziale e giudiziale dinanzi a tutte le Giurisdizioni (civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e costituzionale). L'Elenco sarà suddiviso in apposite sezioni, secondo le seguenti materie:

- 1) Diritto Civile
- 2) Diritto Amministrativo
- 3) Diritto del Lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego
- 4) Diritto Penale
- 5) Diritto tributario

Il professionista o lo studio associato potrà iscriversi ad un massimo di tre sezioni.

A tal fine il professionista al momento della richiesta di inserimento nell'elenco, indica la materia di specializzazione, allegando un dettagliato curriculum professionale. L'elenco potrà essere utilizzato, altresì, nei casi di affidamento di incarichi di difesa in favore dei dipendenti dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" ai sensi dell'art. 59 del CCNL del 16/11/2022.

L'elenco dopo la sua formazione sarà soggetto ad aggiornamento semestrale.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

I requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco, sono i seguenti:

- a) essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
- b) non trovarsi in stato di incompatibilità con la P.A. procedente, né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- c) assenza di conflitto di interessi nonché di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente;
- d) di non avere in corso, alla data della presentazione della candidatura, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Maletto;

e) di non avere, alla data della presentazione della candidatura, rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio o convivenza con i dipendenti del Comune titolari di P.O. e con gli Amministratori in carica;

f) non rivestire, alla data di presentazione della domanda, la carica di Assessore/Consigliere/Sindaco;

g) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

h) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

i) essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;

l) essere in possesso di apposita polizza di assicurazione, in corso di validità, ai sensi di legge;

m) non essere risultati destinatari di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare. L'iscrizione nell'Elenco o il suo diniego sono disposti dal Responsabile dell'Area Amministrativa o suo delegato, previa valutazione della domanda e dei curricula: la stessa avverrà *ratione materiae* a seguito di sorteggio, fra i richiedenti l'iscrizione. All'esito dell'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verrà predisposto, per ciascuna sezione, l'Elenco degli avvocati accreditati, che sarà reso noto con la determinazione di approvazione dello stesso.

L'Elenco dei professionisti e degli incarichi conferiti sono pubblici.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

L'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di un Avviso pubblico all'Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché dalla comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa o suo delegato. L'Elenco sarà formato dalle candidature pervenute entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'Avviso.

Una volta che questo sarà formato, previo sorteggio fra i richiedenti, sarà aggiornato con cadenza semestrale.

Il dossier di candidatura, composto dalla domanda di iscrizione all'Elenco aperto, con indicazione della/e sezione/i prescelta/e ed allegazione del curriculum professionale, sottoscritto ed elaborato in conformità al formato europeo e di copia del presente Regolamento sottoscritto, a pena di esclusione, per presa visione ed accettazione, deve essere trasmesso esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo: protocollo_generale@malettopec.e-etna.it indicando nell'oggetto della pec stessa "Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di Avvocati".

Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione. L'istanza di partecipazione da parte dei vari candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di eventuale incarico e l'accettazione delle condizioni del presente Avviso. Le domande saranno ritenute ammissibili solo se conformi alle indicazioni di cui all'Avviso pubblico.

L'istruttoria delle candidature ai fini dell'inserimento nell'Elenco aperto verrà effettuata, sulla base dell'esame dei curricula presentati, dal Responsabile dell'Area Amministrativa o da un suo sostituto che verificherà il possesso, per ciascuna di esse, dei requisiti di ammissibilità di cui all'Avviso pubblico. Potranno essere richieste dal Comune eventuali integrazioni della documentazione al fine di consentire il perfezionamento della domanda di iscrizione. In tale ipotesi, sarà assegnato un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Costituiscono irregolarità insanabili che non consentono l'individuazione del contenuto della domanda o del soggetto responsabile della stessa.

Le domande ammesse confluiranno, previo sorteggio pubblico per definire l'ordine di iscrizione, nelle apposite sezioni dell'Elenco. La composizione dell'Elenco verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Maletto, nonché sul sito istituzionale dell'Ente. Con l'Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco non si intenderà posta in essere alcuna procedura selettiva, para-concorsuale, né sarà prevista l'elaborazione e/o predisposizione di alcuna graduatoria di merito. L'inserimento negli elenchi degli esperti non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali da parte del Comune di Maletto.

ART. 5 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

La scelta del professionista dovrà essere operata secondo uno o più dei seguenti criteri:

- a) sezione di iscrizione
- b) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- c) principio di economicità; d) casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- e) sussistenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva tra diversi giudizi;
- f) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco. Il professionista incaricato può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal precedente art. 3 e dal Codice deontologico forense.

ART. 6 - MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Sospensione dall'Elenco

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Maletto potrà a suo insindacabile giudizio, sospenderne l'iscrizione all'elenco. Della sospensione viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

Cancellazione dell'Elenco

La cancellazione dell'Elenco dei soggetti iscritti, ha luogo nel caso di:

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
- d) assunzione, in costanza di iscrizione nella lista, di incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
- e) non assolvimento, con puntualità e diligenza, degli incarichi loro affidati;
- f) rifiuto per due volte dell'incarico affidato;
- g) non presentazione di alcuna offerta, a seguito di interpello, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive;
- h) a seguito di specifica richiesta;

La cancellazione dall'elenco viene comunicata al soggetto interessato.

ART. 7 – PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

La Giunta Comunale adotta la deliberazione d'indirizzo e di autorizzazione a stare in giudizio nei confronti del Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente.

Il mandato “ad litem” è conferito dal Sindaco, al legale incaricato secondo il presente regolamento. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta su proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa, d'intesa con il Segretario Comunale o suo delegato, previa acquisizione di una relazione del Responsabile dell'Area cui afferisce la controversia ratione materiae e, recante le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di convenienza e opportunità della costituzione in giudizio dell'Ente ovvero per intraprendere azioni legali.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa o il sostituto, sulla base degli specifici fabbisogni di difesa dell'Ente di volta in volta occorrenti, procede, con propria Determinazione, all'individuazione del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale, anche in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dello stesso, attingendo il nominativo dall'elenco costituito secondo il presente regolamento, nell'ambito delle sezioni articolate ratione materiae.

Il legale, nell'ambito della sezione, viene ordinariamente individuato mediante richiesta ad una rosa di cinque professionisti, con riferimento ai criteri di cui all'art. 5, ai quali verrà richiesto apposito preventivo/offerta per lo svolgimento dell'incarico.

Per l'invio dell'offerta dovrà essere assegnato ai professionisti preselezionati un termine di norma non inferiore a cinque giorni, salvo che le scadenze processuali previste per la costituzione/resistenza in giudizio e/o proposizione dell'azione impongano un termine più breve. L'incarico sarà affidato al professionista che avrà formulato, spese comprese, il preventivo più basso, esclusi ulteriori accessori previsti per legge. Nel caso di offerta di eguale importo complessivo, l'incarico sarà affidato al professionista che per primo avrà inviato il proprio preventivo, in ogni caso il compenso pattuito non potrà essere superiore a quello dei minimi previsti dal pagamento D.M. n. 55/2014. E s.m.i.

I professionisti interpellati e risultati non affidatari dell'incarico, non saranno ulteriormente interpellati per gli incarichi successivi, per i quali, la rosa dei cinque professionisti da interpellare, sarà, di volta in volta composta, secondo lo scorrimento della graduatoria, da coloro che seguono, in ordine di iscrizione nell'Elenco.

Resta fermo che, in ottemperanza al principio di rotazione, ogni professionista può ricevere nel corso dell'anno più di un incarico solo se lo scorrimento dell'elenco si sia esaurito. Non vengono computati in tale limite, gli incarichi conferiti per ragione di consequenzialità (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che si siano positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati, a meno che gli stessi non accettino, quale compenso, un unico onorario.

Non possono altresì essere attribuiti incarichi ad avvocati che, al momento del conferimento del mandato, abbiano, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Maletto, ovvero si trovino in altre situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente tali da nuocere alla imparziale tutela delle ragioni dell'Amministrazione. Il Legale chiamato a prestare la propria collaborazione può, per ragioni di indisponibilità temporanea, rinunciare all'incarico. In caso di accettazione, la rinuncia al mandato prima della definizione della causa attribuita alla difesa del legale rinunciatario, determinerà esclusione dall'Elenco, salvo comprovati motivi e/o impedimenti.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa o altro dipendente trasmette al professionista la determinazione d'incarico nonché tutti gli atti che al momento sembrano opportuni e necessari per la causa. Tutti gli uffici del Comune hanno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del Servizio competente per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

ART. 8 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI – CASI PARTICOLARI

Si può derogare alle modalità di interpello di una cinquina di professionisti di cui al precedente art. 7 nei seguenti casi:

- assenza di iscritti a sufficienza nella specifica sezione;

- costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi richiesti dall'applicazione dei principi di cui al presente regolamento. In tale ultimo caso si procederà procedendo all'individuazione del professionista mediante estrazione a sorte o ad una scelta diretta, dandone adeguata motivazione e nel rispetto del principio della rotazione.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, la Giunta comunale si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nella lista ovvero a prescindere dal principio di rotazione ed economicità, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità in relazione alla natura della materia e/o per la particolare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

Per esigenze di continuità difensiva nel caso di successivi gradi di giudizio relativi alla medesima controversia, la Giunta Comunale può dare indicazioni di conferire l'incarico al medesimo professionista che ha curato i gradi precedenti di giudizio, se in possesso dei requisiti necessari per il relativo patrocinio, così come in caso di connessione di procedimenti l'incarico di patrocinio è affidato, in via preferenziale, al professionista già individuato per la causa principale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 4 del codice degli appalti.

Per i casi di incarichi a professionisti di cui al precedente comma, la misura massima dei compensi, riferiti al singolo grado del giudizio o all'attività stragiudiziale, in relazione agli scaglioni di valore previsti dalle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m. sarà determinata e pattuita con i legali nella misura non superiore ai valori minimi.

ART. 9 – DISCIPLINARE DI INCARICO

All'atto del conferimento dell'incarico il professionista dovrà sottoscrivere l'apposito Disciplinare d'incarico regolante i rapporti giuridico – economici, in cui viene previsto tra l'altro:

- l'impegno di relazionare costantemente all'area amministrativa dell'Ente sull'attività svolta e sull'evoluzione della causa, allegando tutti gli atti predisposti nell'interesse dell'Ente, nonché le memorie proprie e della controparte, e i provvedimenti giudiziari; -
- l'impegno, per la durata dell'incarico, a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Maletto, né incarichi di consulenza in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- il permanere dei requisiti per l'iscrizione all'albo e l'inesistenza di cause ostative all'assunzione dello specifico incarico. La mancata sottoscrizione del Disciplinare d'incarico è causa di nullità del mandato conferito.

ART. 10 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso. La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile, secondo le disposizioni vigenti in materia. I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del

Comune di Maletto, nel rispetto dei vincoli del mandato ad litem, devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:

- a) il professionista deve partecipare a tutte le udienze ed in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;
- b) il professionista è tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Maletto in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;
- c) il professionista, deve anche successivamente all'affidamento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute;
- d) il professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadenzano le attività processuali stesse;
- e) in caso di sentenza sfavorevole al Comune di Maletto, il professionista deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione. La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico legale.

ART. 11 - COMPENSI PER INCARICHI LEGALI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE

Il professionista ha l'onere di informare tempestivamente l'Ente circa la sopravvenienza di eventi che possano incidere sul valore della causa e, per l'effetto, determinare una modifica del compenso pattuito. I compensi vanno determinati e pattuiti per fasi.

I compensi per gli incarichi legali di assistenza giudiziale, non potranno essere superiori, come importo economico al valore minimo di liquidazione previsto dalle tabelle dei compensi professionali degli avvocati di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. Il legale deve attenersi, nella redazione della parcella a quanto indicato nel preventivo dallo stesso presentato, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. Con il conferimento dell'incarico, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, si potrà procedere, previo deposito da parte del professionista di apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto prescritto dalla L. n. 136/2010, alla liquidazione di un acconto sui compensi pattuiti, nella misura pari al compenso previsto per le fasi di studio della controversia ed introduttiva, mentre per l'attività stragiudiziale in misura non superiore al 25% del compenso pattuito.

Si applicano le disposizioni del D.M. 55/2014 e successive modificazioni per i giudizi non compiuti e per gli incarichi non portati a termine. In tali casi, quindi, per l'attività prestata dall'avvocato, si liquidano i compensi, così come determinati, maturati sino alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto professionale. In caso di giudizi riuniti o comunque connessi tra loro poiché attinenti questioni in fatto o in diritto identiche ovvero analoghe, al professionista sarà corrisposto il compenso, così come innanzi stabilito, per il primo giudizio ed il 15% del compenso predetto, oltre accessori come per legge, per ciascun giudizio connesso e tanto anche nel caso in cui non vi sia la riunione dei giudizi, a meno che, pur nella identità di posizione processuale delle varie parti, la

prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari di fatto e di diritto motivate adeguatamente.

Il professionista dovrà obbligarsi a non azionare procedure monitorie in danno del Comune prima che sia trascorso almeno un anno dalla presentazione della fattura di pagamento, validato dall'ufficio competente dell'istruttoria per la liquidazione.

L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti dell'Ente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti. Le presenti disposizioni dovranno costituire apposita clausola da inserirsi nella convenzione di incarico che andrà specificatamente accettata dal professionista incaricato ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile. Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà, dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, rilasciare apposita parcella spese, diritti ed onorari di causa, nella quale dovrà dar conto in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale. Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato, di apposita fattura.

Nel caso di affidamento di incarico ad uno studio associato il Comune è tenuto a remunerare il compenso professionale di un solo professionista. I pareri resi in corso di causa non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello pattuito. Nulla verrà versato ad integrazione del corrispettivo stabilito al momento dell'incarico per qualunque tipo di attività suppletiva, a meno che la stessa non sia stata dall'avvocato incaricato preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione e da questa formalmente autorizzata.

ART. 12 – ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE

Il Comune di Maletto si riserva la facoltà, ove ritenuto opportuno, di affidare ai professionisti iscritti nell'elenco, con particolare riferimento a determinate materie, specifici incarichi che presuppongono una preventiva attività di carattere stragiudiziale.

ART. 13 - TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, per l'Ente. Il potere di conciliare e transigere le liti spetta alla Giunta Comunale, salvo che la transazione impegni i bilanci di più esercizi, in quest'ultimo caso la competenza spetta al Consiglio Comunale.

A tal fine il Responsabile del Servizio competente per materia, per le cause pendenti, con parere scritto favorevole del legale incaricato, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva; per le controversie stragiudiziali sarà il Responsabile del Servizio interessato, competente per materia, a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, dell'an debeatur e del quantum debeatur al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare aggravio di spese a carico dell'Ente.

ART. 14 - ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per l'Ente si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa, o definizione transattiva se ne ricorrono i presupposti. Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procederà, ai sensi dell'art. 194 del TUEL (D.lgs 267/2000), al riconoscimento del debito fuori bilancio al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune, con ulteriore aggravio di spese, ricorrendone i presupposti.

ART. 15- RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I professionisti, nell'espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal codice di Deontologia forense, e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. I Professionisti, nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegnano altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, alla legge professionale, e al codice deontologico forense.